Conto corrente con la posta — Anno 81° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 28 febbraio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

REGIO DECRETO 19 gennaio 1940-XVIII, n. 69.
Autorizzazione al comune di Arezzo a modificare la denominazione della frazione Bastardo in « San Giuliano di Arezzo ». Pag. 862

REGIO DECRETO 23 gennaio 1940-XVIII, n. 70.
Estensione al personale civile delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni contenute nel R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, relativo alla istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio . . Pag. 862

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII, n. 71.
Protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei disegni e modelli di fabbrica che figureranno alla 44ª Fiera di Verona . . . . Pag. 862

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Spinosa » nel bacino del Volturno. Pag. 862

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII.
Cessazione del sig. Luigi Guino dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Torino . . . . Pag. 863

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 febbraio 1940-XVIII.
Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Piero Gazzotti e riconoscimento della qualità medesima al fascista Franco Ferretti di Castel Ferretto . . . . Pag. 863

Avviso di rettifica . . . . Pag. 864

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, per la istituzione di speciali organi per l'applicazione della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, concernente la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige . . . . Pag. 864

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Gavazza in provincia di Milano . . . . . . Pag. 864
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Gavazza in provincia di Milano. Pag. 864

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di cedole di certificati di rendita del Prestito redimibile 3,50 % . . . . Pag. 864
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag 864

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo (L'Aquila) . . . . Pag. 864
Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo (L'Aquila) . . . . Pag. 865
Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Alezio (Lecce) e Apiro (Macerata) . . . . Pag. 865
Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli) . . . . Pag. 865

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Concorso a nove posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale civile delle Capitanerie di porto . . . . Pag. 865

Regia prefettura di Pavia: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag. 868

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 50 del 28 febbraio 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Compagnia fondiaria regionale in liquidazione speciale - Ufficio speciale pel servizio obbligazioni della Compagnia Reale Ferrovie Sarde:** Obbligazioni emissione 1879-1882 sorteggiate il 15 febbraio 1940-XVIII. - Obbligazioni di serie A sorteggiate il 20 febbraio 1940-XVIII. — **Società idroelettrica comacina, in Como:** Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 21 febbraio 1940-XVIII. — **Città di Verbania:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Cartelle fondiario sorteggiate nella 144ª estrazione dei giorni 12 e 13 febbraio 1940-XVIII. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie estratte nei giorni 12 febbraio 1940-XVIII e seguenti.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1940-XVIII, n. 69.
Autorizzazione al comune di Arezzo a modificare la denominazione della frazione Bastardo in « San Giuliano di Arezzo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà del comune di Arezzo chiede, in esecuzione della deliberazione n. 311 del 17 luglio 1939-XVII, del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione di detto Comune, l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Bastardo in « San Giuliano di Arezzo »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Arezzo in adunanza 11 agosto 1939-XVII;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Arezzo è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Bastardo in « San Giuliano di Arezzo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 102. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 gennaio 1940-XVIII, n. 70.
Estensione al personale civile delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni contenute nel R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, relativo alla istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, concernente l'istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese al personale civile delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, riguardante l'istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 106. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII, n. 71.
Protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei disegni e modelli di fabbrica che figureranno alla 44ª Fiera di Verona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i disegni e i modelli di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella 44ª Fiera di Verona, che si terrà a Verona dal 10 al 19 marzo 1940-XVIII, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 105. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Spinosa » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 dicembre 1939-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera

nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Spinosa » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta: Fossataro Raffaele fu Antonio, foglio di mappa 14, part. 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, foglio di mappa 16, particelle 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, per la superficie complessiva di Ha. 129.37.07 e con l'imponibile di L. 19.829.

Detto fondo confina con il canale dell'Agnena Nuova, con la proprietà dell'Educandato della SS. Congregazione di Capua, con la strada provinciale S. Andrea del Pierone-Capua, con il limite territoriale tra i comuni di Grazzanise e Capua, con la proprietà Monaco Angelina fu Salvatore, con il fosso Castellone e con la proprietà Fratta Francesco fu Antonio;

Veduto l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 gennaio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo:

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Spinosa » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 230.000 (duecentotrentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1940-XVIII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 46. — D'Elia

(771)

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII.

Cessazione del sig. Luigi Guino dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 24 settembre 1932-X, col quale il sig. Luigi Guino fu Giovanni fu nominato agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Vista la lettera in data 15 dicembre 1939-XVIII diretta al Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino, con la quale il detto sig. Guino Luigi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio provinciale delle corporazioni e dalle Autorità di borsa di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 15 dicembre 1939-XVIII il sig. Luigi Guino fu Giovanni cessa dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Di Revel

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1940-XVIII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 282. — D'Elia

(770)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 febbraio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Piero Gazzotti e riconoscimento della qualità medesima al fascista Franco Ferretti di Castel Ferretto.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Piero Gazzotti per le cariche di segretario federale di Torino e ispettore del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto del 22 novembre 1939-XVIII, con cui al fascista Piero Gazzotti, essendo cessato dalla carica di ispettore del P.N.F. è stata confermata la qualifica di Consigliere nazionale per la sola carica di segretario federale di Torino;

Visto il proprio decreto in data odierna, col quale il fascista Piero Gazzotti cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Torino e viene nominato, in sua vece, il fascista Franco Ferretti di Castel Ferretto;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Piero Gazzotti decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Franco Ferretti di Castel Ferretto per la carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Torino e, come tale, componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(772)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 88, concernente la 12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1940-XVIII, n. 41, nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, alla terza linea, ove è detto: «Cap. n. 117-*quater* (di nuova istituzione)» devesi leggere: «Cap. n. 177-*quater* (di nuova istituzione)».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1935-XIII, n. 860, si notifica che in data 23 febbraio 1940-XVIII, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1939-XVIII, n. 298, per la istituzione di speciali organi per l'applicazione della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, concernente la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige.

(794)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Gavazza in provincia di Milano

Con Regio decreto 9 novembre 1939-XVIII, n. 5179, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1, foglio n. 150, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Gavazza con sede in Lodi, provincia di Milano.

(796)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Gavazza in provincia di Milano

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 23 febbraio 1940-XVIII, n. 137, è stato approvato, a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Gavazza, con sede in Lodi, provincia di Milano.

(797)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di cedole di certificati di rendita del Prestito redimibile 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 124.

È stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 di L. 423,50, relativa alla rendita Prestito redimibile 3.50 per cento (1934) n. 440.049 di L. 847, intestata a Faranda Carmelo di Giuseppe per la nuda proprietà, e a Marucchi Adalgisa fu Giacomo vedova Bonamico per l'usufrutto.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 866, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza della usufruttuaria sig.a Marucchi Adalgisa fu Giacomo.

Roma, addì 1° febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(506)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 46

del 24 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,39
Francia (Franco)	44,40
Svizzera (Franco)	444,05
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,3424
Canadà (Dollaro)	16,95
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,40
Germania (Reichmark)	7,80
Iugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,532
Portogallo (Scudo)	0,7241
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,925
Id 3,50 % (1902)	69,625
Id. 3,00 % Lordo	50,05
Rendita 5 % (1935)	91,35
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,675
Id Id 5 % (1936)	92,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,425
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % Id. 1941	99,225
Id. Id 4 % Id. 15 febbraio 1943	91,675
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,45
Id. Id. 5 % Id. 1944	95,40

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo (L'Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

I signori Giuseppe Rapone e Carlo Trozzi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(746)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo (L'Aquila)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa:

Dispone:

Il signor Giuseppe Falconio è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(745)

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Alezio (Lecce) e Apiro (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Alezio, con sede in Alezio e del Monte di credito su pegno di Apiro, con sede in Apiro;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) prof. dott. Luigi Mariano, per il Monte di credito su pegno di Alezio, con sede in Alezio (Lecce);
2) Giuseppe Pomponi, per il Monte di credito su pegno di Apiro, con sede in Apiro (Macerata).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(765)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 1° dell'art. 64 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor Salvatore De Cecco è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Teano, con sede in Teano (Napoli), con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(747)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a nove posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale civile delle Capitanerie di porto

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1258, che provvede al riordinamento organico del personale d'ordine delle Capitanerie di porto;
Visto il R. decreto 9 gennaio 1936, n. 257;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e le relative norme integrative emanate con R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27;
Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1390, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli organici del personale civile delle Capitanerie di porto;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti per la guerra europea;

Visto il R decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 stesso mese n. 172, riguardante gli assegni mensili al personale statale in servizio di prova;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri Enti pubblici;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;

Visto l'art. 2 del decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il ruolo del personale civile gruppo *C* delle Capitanerie di porto;

Vista la decretazione in data 2 ottobre 1939 di S. E. il Capo del Governo, DUCE del Fascismo, che autorizza ad espletare durante il 1940-XVIII il concorso per nove posti di alunno d'ordine (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo del personale civile delle Capitanerie di porto (*Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1939-XVII);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a nove posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile delle Capitanerie di porto (gruppo *C*, grado 12°).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte i cittadini italiani maschi, di razza non ebraica, che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti, che siano muniti di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 25.

Il suddetto limite massimo di età:

1) E' elevato di un anno:

per ogni figlio vivente alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

2) E' elevato di due anni:

per gli aspiranti che siano coniugati alla data suddetta.

3) E' elevato di quattro anni:

per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista (in possesso del relativo brevetto) che risultino ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

4) E' elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936 alle relative operazioni militari;

5) E' elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra, o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme in vigore;

b) per gli ex combattenti che siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, avendo prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o partecipato alle operazioni militari in A.O. quali appartenenti a reparti mobilitati delle Forze armate, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, od infine partecipato ad operazioni militari dopo tale ultima data, in servizio militare non isolato all'estero.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente paragrafo coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

L'elevazione di cui al n. 2) si cumula con quella di cui al n. 1) ed entrambe con quelle previste dagli altri paragrafi del presente articolo; purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante, di proprio pugno, redatte in carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni - Comando generale delle Capitanerie di porto, div. II - entro il sessantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Nell'istanza ciascun candidato dovrà indicare con precisione: nome, cognome, paternità, ed esatto recapito; dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica; dovrà infine elencare i documenti che alla domanda sono allegati.

I candidati che intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere dovranno pure indicarlo nella domanda, specificando le lingue stesse.

L'Amministrazione si riserva di esaminare, per l'eventuale accettazione, le richieste, al riguardo, avanzate posteriormente.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita dal bollo a data apposta dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, potrà negare l'ammissione al concorso a qualsiasi concorrente.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) originale o copia autenticata da Regio notaro del diploma di licenza di scuola media inferiore, di altro titolo di studio equipollente ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054: oppure della licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, Regia o pareggiata.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, oppure di licenza del triennio preparatorio delle scuole o di istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

2) estratto dell'atto di nascita (in carta da bollo da L. 6);

3) certificato di cittadinanza italiana (in carta da bollo da L. 4);

4) certificato (su carta da bollo da L. 4) dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per perdita dei diritti medesimi;

5) certificato generale del casellario giudiziario (su carta da bollo da L. 12);

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro analogo certificato del podestà di ciascun Comune ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno;

7) certificato (su carta da bollo da L. 4) rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dalla Milizia volontaria sicurezza nazionale; ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, od in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII in poi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documenti comprovanti il servizio militare prestato, le eventuali promozioni o benemerenze per fatti di guerra e le promozioni per la causa fascista.

I documenti stessi sono:

a) per coloro che debbono ancora rispondere agli obblighi di leva: il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

b) per i rivedibili ed i riformati dal Consiglio di leva: il certificato di esito di leva;

c) per coloro che hanno prestato servizio militare (anche se riformati dal Corpo): copia del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare, o dello stato di servizio;

d) per gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente: copia dello stato di servizio;

e) per gli ex combattenti della guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, dopo tale ultima data, abbiano preso parte ad operazioni militari prestando servizio non isolato all'estero: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, corredata della dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare del Ministero della guerra dell'anno 1922, della circolare n. 957 dell'anno 1936, o di quella n. 427 dell'anno 1937;

f) per coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918: apposito certificato della Capitaneria di porto di iscrizione;

g) gli invalidi per la causa fascista e quelli per i fatti d'arme indicati al precedente comma e) dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o con attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede Centrale dell'Opera stessa;

h) i figli degli invalidi di guerra, o dei minorati per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti d'arme indicati al precedente comma e) proveranno tale loro qualità colla esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, o mediante certificato del podestà del Comune di residenza redatto su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche;

i) gli orfani dei caduti per fatti d'arme indicati al precedente comma e) proveranno la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e vidimato dal prefetto.

I documenti indicati al presente paragrafo 8 devono essere sottoposti al bollo (certificati L. 4; estratti L. 8);

9) certificato comprovante, a seconda dell'età del candidato, la iscrizione al P.N.F. od alla Gioventù italiana del Littorio, od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato (in carta da bollo da L. 4) dovrà essere rilasciato dal competente Fascio di combattimento e vistato dalla Federazione provinciale fascista.

Ove trattisi di iscritti ante Marcia su Roma il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni; esso dovrà essere firmato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovrà risultare dal certificato che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato (carta da bollo da L. 4) rilasciato od autenticato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, con firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Esso dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito (o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.) nel solo caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936;

10) stato di famiglia (carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

11) fotografia del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Tutti i documenti, tranne quelli indicati ai numeri 1, 2 e 8 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto. I certificati indicati ai numeri 3 e 4 possono essere abbinati in un unico atto.

Le firme delle autorità civili che rilasciano i documenti devono essere legalizzate (dal presidente del Tribunale o dal prefetto) salvo quando si tratti di atti rilasciati o vidimati in Roma.

I candidati che dimostrino di essere comunque dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato dovranno presentare i soli documenti di cui ai numeri 1, 8, 9, 10 e 11 ed una copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai rispettivi superiori gerarchici.

I concorrenti che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo dovranno presentare i documenti suddetti ed una attestazione del comandante del Corpo comprovante la buona condotta e la capacità fisica a coprire il posto cui essi aspirano.

I candidati che risiedono all'estero od in Colonia potranno presentare entro il termine prescritto la sola domanda dichiarando in essa, sotto la propria responsabilità, di possedere tutti i requisiti prescritti dal presente decreto. Potranno partecipare agli esami se presenteranno tutti i documenti, perfettamente in regola, entro trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine nel primo caso e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte nel secondo caso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un colonnello di porto, presidente;
un tenente colonnello e un maggiore di porto, membri;
un archivista capo delle Capitanerie di porto, segretario.

Per gli esami di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili, per la durata delle relative prove.

Art. 6.

L'esame avrà luogo in Roma presso il Comando generale delle Capitanerie di porto e consterà delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo non prima del trentesimo giorno non festivo dopo il termine della presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

Ai candidati verranno comunicati in tempo utile i giorni, le ore ed il luogo in cui saranno tenute le varie prove.

L'esame facoltativo sarà di massima limitato alle lingue: francese, inglese, tedesco. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere o meno domande d'esame su altre lingue.

Ai candidati che dimostrino di conoscere correntemente una o più lingue la Commissione assegnerà per ciascuna di esse da due a quattro punti, in aggiunta alla votazione complessiva sulle prove obbligatorie.

Oltre alle norme suddette verranno applicate, negli esami, le altre prescritte dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del R. decreto 18 agosto 1920, n. 1258, quando non abrogate dal predetto decreto.

Sarà vietato l'uso di testi, vocabolari, manuali, appunti.

Art. 7.

Verranno compiute separate votazioni su ciascuna prova scritta obbligatoria ed una sull'intero esame orale. Ogni commissario disporrà in ogni votazione di dieci punti, la media dei quali costituirà il voto conseguito dal candidato nella prova.

A ciascuno dei due saggi grafici indicati al n. 3 del programma sarà assegnato un voto colle suddette norme e la prova s'intenderà superata quando il candidato raggiungerà in ambedue almeno sei decimi. La votazione sull'intera prova sarà costituita dalla media arrotondata di tali due voti.

Saranno ammessi all'orale coloro che abbiano riportato almeno sette decimi quale media dei voti delle prove scritte ed almeno sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

Saranno riconosciuti idonei i concorrenti quando, essendo stati ammessi all'esame orale, raggiungano in questo almeno sei decimi. La votazione complessiva sulle materie obbligatorie sarà formata, infine sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte col punto dell'esame orale.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva sulle materie d'esame obbligatorie, aumentata degli eventuali punti conseguiti su quelle facoltative, giusta l'art. 6.

A parità di merito, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125), fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1024; 26 luglio 1929, n. 1397 e 11 giugno 1931, n. 777; e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e nell'art. 41. R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 9.

La graduatoria di cui all'articolo precedente sarà approvata con decreto Ministeriale, e pubblicata quindi nel Foglio d'ordini del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli eventuali reclami sulle precedenze dei concorrenti dovranno essere presentati entro quindici giorni da tale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e saranno decisi dal Ministro per le comunicazioni, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti compresi in graduatoria, ma che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi; trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio d'amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per gli alunni d'ordine (grado 13°). Coloro, che allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio d'amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva peraltro la facoltà al Consiglio stesso di prorogare di altri sei mesi il periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 10.

Nessuna indennità nè rimborso saranno concessi ai concorrenti per la loro presentazione agli esami. Coloro che saranno nominati alunni d'ordine in prova, riceveranno il solo rimborso della spesa di viaggio in seconda classe per raggiungere, dalla abituale residenza, la destinazione che verrà loro assegnata.

Durante il periodo di prova gli alunni stessi godranno dell'assegno lordo mensile di L. 471.13 oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Coloro che provengono invece da altri ruoli di personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 11.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

PROGRAMMA DELL'ESAME

ESAME SCRITTO

Prove obbligatorie.

1. — Composizione italiana su facile tema (che valga però a rassicurare sulla conoscenza da parte del candidato delle regola di grammatica e di sintassi) durata della prova ore sei.

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica (sino alla regola del tre composto): durata della prova ore sei.

3. — Saggio di calligrafia (compilazione di un prospetto statistico) durata ore cinque.

Dattilografia: sotto dettatura (minuti cinque), copiatura (minuti dieci).

ESAME ORALE

4. — Durata dell'intero esame non oltre minuti trenta; sulle materie seguenti:

a) nozioni generali sulla storia d'Italia;

b) nozioni di geografia fisica e politica. L'Europa in generale, l'Italia in particolare. Cenni sulle altre parti del mondo;

c) statuto fondamentale del Regno; cenni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato;

d) principi generali dell'ordinamento dell'Amministrazione marittima;

e) regolamento sul servizio di registrazione ed archivio;

f) nozioni di statistica.

PROVA FACOLTATIVA (scritta)

Traduzione in italiano di un brano sulla lingua estera prescelta dal candidato, dettato dalla Commissione esaminatrice. Durata della prova ore quattro.

Roma, addì 12 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(728)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1939-XVIII, n. 36382, col quale veniva designato per la condotta medica di Pieve del Cairo il dott. Rolandi Giuseppe;

Vista la lettera 15 gennaio corrente n. 282 colla quale il podestà di Pieve del Cairo, riferendosi a precedente comunicazione in data 23 dicembre u. s., non pervenuta a questa Prefettura, informa che il dott. Rolandi non ha dichiarato, nel termine assegnatogli, di accettare alla nomina;

Che pertanto occorre procedere alla designazione dei candidati che seguono in graduatoria il dott. Rolandi;

Vista la lettera 16 gennaio 1940, n. 238, colla quale il podestà di Pieve del Cairo comunica che il dott. Ranzini Gaudenzio ha preventivamente dichiarato di rinunciare alla nomina in quella condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Per la nomina nella condotta medica di Pieve del Cairo in seguito alla rinuncia dei dottori Rolandi Giuseppe e Ranzini Gaudenzio, è designato il dott. Neri Francesco domiciliato a S. Angelo Lomellina che ha già dichiarato di accettare la nomina come da comunicazione del podestà di Pieve del Cairo 16 gennaio 1940, n. 238.

Il podestà di Pieve del Cairo, pertanto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno assegnerà al dott. Neri Francesco un termine non minore di 10 giorni e non maggiore di 15 per assumere servizio, avvertendolo che trascorso infruttuosamente tale termine, verrà telegraficamente informata la Prefettura della vacanza del posto per la designazione di altro medico e ciò ad evitare che, scaduto il perentorio termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, il posto resti nuovamente vacante.

Il podestà di S. Angelo Lomellina accerterà subito le intenzioni del dott. Neri riguardo alla nuova nomina e telegraferà alla Regia prefettura l'eventuale vacanza della condotta di S. Angelo, e la data di tale vacanza.

I podestà di Pieve del Cairo e di S. Angelo Lomellina, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte che li riguarda.

Pavia, addì 16 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: LEONE

(556)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.